

LEGGE 7 dicembre 1984, n. 818

Nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Vigente al: 28-12-2018

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 2

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi sulla base di direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le attivita' alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sara' rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attivita' stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406.

I comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame della documentazione e delle certificazioni prodotte dai titolari delle attivita' conformemente alle prescrizioni degli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Se tali certificazioni non sono ritenute esaurienti dai comandi stessi, esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da professionista iscritto negli elenchi di cui all'articolo 1, che attesti la rispondenza delle caratteristiche delle attivita' e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti commi.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluogo per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate.

((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

((IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

Art. 3

Per le attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi, indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, svolte nell'ambito degli edifici di interesse artistico e storico, il nulla osta provvisorio e' rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza alle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi previste, per le attivita' medesime, dal decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985. I comandi provinciali dei vigili del fuoco effettuano tale accertamento secondo le procedure previste dall'articolo 2.

L'adeguamento delle predette attivita' alle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi e' realizzato in armonia con le vigenti disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, sara' dettata, entro il 31 dicembre 1987, la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, compatibile con la legislazione di tutela degli edifici di interesse artistico e storico e di quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali. (4) (6)

((8))

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il 31 dicembre 1989. Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto- legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, concernente gli edifici di interesse artistico e storico e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o ad ospitare manifestazioni culturali, sara' emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1991. Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

AGGIORNAMENTO (8)

La L. 7 dicembre 1984, n. 818 ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera II)) che il presente articolo rimane in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, secondo quanto in esse espressamente disposto.

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

Art. 16.

Ai membri delle commissioni mediche previste per i concorsi di ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' corrisposto, per ogni seduta, un compenso stabilito con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, e comunque non inferiore al compenso che ordinariamente compete ai componenti delle commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi.

Le funzioni di segretario delle commissioni mediche di cui al comma precedente sono espletate da un funzionario amministrativo del corpo, di livello non inferiore al settimo.

All'attività di dette commissioni mediche non si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 17.

Per le esigenze connesse al funzionamento delle istituzioni dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere utilizzato il personale del Corpo stesso che esplica servizio d'istituto nelle località ove hanno sede le istituzioni predette, o in quelle viciniori.

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1984

PERTINI

CRAZI - SCALFARO -
MARTINAZZOLI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
